



**COMUNE DI FONTE NUOVA
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**

SERVIZI SOCIALI

REGOLAMENTO DEL COMUNE DI FONTE NUOVA IN MATERIA DI

**"SERVIZIO EDUCATIVO PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO, ALL'AUTONOMIA E ALL'INCLUSIONE
SCOLASTICA DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE CON
DISABILITÀ"**

INDICE

TITOLO I - ASPETTI GENERALI

	pag.3
Art. 1- Definizione e finalità del Servizio	pag.3
Art. 2 - Destinatari del Servizio e redazione del Progetto Individuale	pag.3
Art. 3 - Durata e modalità di erogazione del Servizio. Riserva di Welfare	pag.4
Art. 4 - Caratteristiche del Servizio	pag.5

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE

	pag.7
Art. 5 - Risorse economiche	pag.7
Art. 6 - Competenze istituzionali	pag.7
Art. 7 - Impegni della famiglia, della Scuola e dell'Organismo	pag.9
Art. 8 - Richiesta del Servizio	pag.10
Art. 9 - Programmazione orario del Servizio	pag.11
Art. 10 - Variazione o cessazione del Servizio	pag.12

TITOLO III - COMPITI E REQUISITI

	pag.13
Art. 11- Compiti dell'OEPAC	pag.13
Art. 12 - Requisiti dell'OEPAC	pag.14
Art. 13 - Inquadramento contrattuale dell'operatore OEPAC e clausola sociale	pag.15
Art. 14 - Coordinatore del Servizio	pag.16

TITOLO IV- PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLO STESSO MONITORAGGIO E CONTROLLO

	Pag.17
Art. 15 - Modalità di svolgimento del Servizio e procedure di affidamento dello stesso	pag.17
Art. 16 - Monitoraggio, controllo e sistema sanzionatorio. Creazione della Consulta Cittadina delle Persone con Disabilità	pag.18
Art. 17 - Istituzione del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione Scolastica (GLIS)	pag.18
Art. 18 - Divieti	pag.19
Art. 19 - Disposizioni finali e norme transitorie	pag.19

TITOLO I

ASPETTI GENERALI

Articolo 1

Definizione e finalità del Servizio

1. Il Servizio educativo per il diritto allo studio, all'autonomia e all'inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità, di qui in seguito denominato Servizio, è istituito in favore di tutti i discenti con disabilità frequentanti le Scuole dell'infanzia comunali, dello Stato e paritarie, nonché le scuole statali Primarie e Secondarie di I grado, anche paritarie, presenti nel territorio di Fonte Nuova, al fine di garantire loro, al pari di ogni altro individuo, l'accesso al fondamentale diritto all'istruzione, allo studio e alle pari opportunità.
2. È compito dell'Amministrazione Comunale, porre in essere tutte le iniziative, le misure e gli strumenti volti a garantire a tutti gli alunni e le alunne con disabilità l'effettiva attuazione del diritto allo studio, all'istruzione e all'inclusione scolastica, in ossequio alle disposizioni di rango internazionale, costituzionale e nel rispetto delle fonti primarie vigenti in materia.
3. Il Servizio concorre alla realizzazione e alla garanzia della piena integrazione scolastica, in un'ottica costituzionalmente orientata, degli alunni e delle alunne con disabilità nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le Scuole dell'infanzia presenti sul territorio di Fonte Nuova, con la finalità di assicurare, senza soluzione di continuità fra i diversi cicli, il diritto allo studio, all'educazione, all'istruzione, all'autonomia, all'inclusione e alla continuità educativa dei discenti con disabilità, ai sensi degli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della Legge Quadro n. 104 del 5 febbraio 1992 e di quanta previsto nell'art.14 comma 2 della Legge Quadro n. 328/2000, assicurando loro gli interventi necessari al fine di promuoverne la piena integrazione e formazione scolastica.
4. La scuola paritaria dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, è equiparata agli istituti statali e pertanto seguirà lo stesso regolamento. Per quanta riguarda gli asili nido, si specifica che ogni richiesta dovrà essere necessariamente valutata dal Servizio Sociale comunale, sulla base di un'attenta analisi della situazione socio-economica e familiare.
5. Il principio generale che regola il Servizio e la tutela del diritto allo studio degli/le alunni/e con disabilità attraverso il coordinamento, sia strategico sia operativo, tra Amministrazione Comunale e Uffici e Servizi delle ASL preposti alla diagnosi e alla assistenza degli alunni con disabilità, le famiglie, le istituzioni scolastiche pubbliche, statali e soggetti del Terzo Settore che offrono il personale OEPAC (Operatore Educativo per l'Autonomia e la Comunicazione).

Articolo 2

Destinatari del Servizio e redazione del Progetto Individuale

1. I destinatari del Servizio sono gli alunni e le alunne con disabilità certificata, o in via di certificazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge quadro n. 104/92, frequentanti le Scuole dell'Infanzia, le Primarie e Secondarie di I grado presenti nel territorio del Comune di Fonte Nuova.
2. Per l'attivazione del Servizio, contestualmente all'accertamento previsto dall'art. 4 della Legge

n. 104/92, può essere richiesto dai genitori del minore, o da chi esercita la responsabilità genitoriale, il certificato attestante la condizione di disabilità in età evolutiva, ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 104/92, all'Ufficio Tutela della Salute Mentale e della Riabilitazione in Età Evolutiva (TSMREE) della ASL competente territorialmente. Tale accertamento è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), necessario ai fini della formulazione del Progetto Individuale di cui all'articolo 14 della Legge n. 328 dell'8 novembre 2000.

3. Il Progetto Individuale, redatto anche ai sensi del successivo art. 4 comma 2, è volto a realizzare la piena integrazione degli alunni e delle alunne con disabilità e deve pertanto essere predisposto in base alle esigenze specifiche dell'individuo e alla luce delle indicazioni contenute nel Profilo di Funzionamento, nonché delle decisioni assunte durante il GLO nella stesura del Piano Educativo Individualizzato (PEI).
4. Il Servizio deve essere erogato in base a quanto previsto nel Progetto Individuale, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo nel rispetto di quanto indicato nel successivo art. 5 comma 1, e sono da considerarsi improprie e illegittime tutte le misure che prevedano:
 - un range predeterminato di ore assegnabili, ovvero ore assegnate in base a standard prestabiliti. Tale previsione è in contrasto con il principio di "personalizzazione delle misure di sostegno";
 - la possibilità di frequenza con orario ridotto per i discenti con disabilità o la previsione di svolgere attività fuori dalla classe in appositi laboratori, a meno che ciò non sia espressamente previsto nel PEI, ovvero non sia determinato, in accordo con la famiglia, da specifiche esigenze dell'alunno/a.
5. Nelle more dell'attivazione del Servizio in favore dell'alunno/a che ne abbia diritto, non può essere né impedita né limitata la frequenza scolastica del minore con disabilità. Sono illegittime tutte le previsioni relative alla possibilità di frequenza con orario ridotto (entrate ritardate e/o uscite anticipate) per i discenti con disabilità e/o le misure che comportino lo svolgimento di attività fuori dalla classe, a meno che queste non siano previste dal Progetto Individuale o dal Piano Educativo Individualizzato (PEI) o nelle circostanze in cui tali modalità rispondano a specifiche esigenze dell'alunno/a, in accordo con la famiglia e nell'esclusivo interesse del minore con disabilità.
6. La scuola paritaria, dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado è equiparata agli istituti statali e pertanto seguirà lo stesso regolamento. Per quanto riguarda gli asili nido, si specifica che ogni richiesta dovrà essere necessariamente valutata dal Servizio Sociale comunale, sulla base di un'attenta analisi della situazione socio-economica e familiare.

Articolo 3

Durata e modalità di erogazione del Servizio. Riserva di Welfare

1. Il Servizio, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, deve essere garantito con carattere di continuità e di uniformità su tutto il territorio comunale e deve essere assicurato per tutta la durata del ciclo di studi di riferimento, favorendo la qualità dell'esperienza educativa intesa quale fattore essenziale per l'inclusione scolastica e sociale.

2. Deve altresì essere garantita, ai sensi dell'art. 14, comma 1 lett. c) della Legge n. 104/92, la continuità educativa fra i diversi percorsi scolastici, prevedendo la partecipazione dell'OEPAC nelle forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore, al fine di favorire il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona con disabilità in tutti gli ordini e gradi, consentendo, ove possibile, il completamento del percorso dell'obbligo.
3. Il Servizio si realizza all'interno della scuola e/o nelle sue pertinenze (mense, campi sportivi, palestre, ecc.) durante lo svolgimento delle normali attività, compresi gli esami di stato, nonché in tutti i contesti, anche esterni alla scuola, cui partecipa il gruppo classe, incluse le gite di istruzione giornaliera, i campi scuola e/o viaggi d'istruzione, mediante la figura dell'Operatore Educativo per l'Autonomia e la Comunicazione (OEPAC), e non comporta alcun onere per la famiglia.
4. Agli alunni e alle alunne con disabilità di cui al presente Regolamento, soggetti/e all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti/e per motivi di salute a frequentare la scuola, devono essere garantite, ai sensi dell'art. 12 comma 9 della Legge Quadro n. 104/92, l'educazione e l'istruzione scolastica anche attraverso l'erogazione del Servizio presso i luoghi di degenza e/o di riabilitazione, sia nelle classi e/o sezioni appositamente istituite per i minori ricoverati, sempre ai sensi del già citato art. 12 comma 9, sia attraverso la implementazione della didattica a distanza (DAD) che della didattica digitale integrata (DDI) realizzata ai sensi del presente Regolamento.
5. Al fine di tutelare il diritto allo studio e la continuità didattica degli alunni e delle alunne con disabilità cui è destinato il Servizio, deve essere garantita l'erogazione della totalità delle ore loro assegnate svolte in presenza, in didattica a distanza (DAD), in didattica digitale integrata (DDI) e/o in assistenza educativa domiciliare. Nel corso dell'anno solare le risorse che risultino residue, in quanto riferite ad ore non erogate durante l'anno scolastico in favore degli alunni beneficiari e che non è stato possibile erogare in favore dell'alunno o dell'alunna neanche sotto forma di DAD o DDI, devono essere comunque ridestinate al Servizio e possono essere rimodulate, in accordo con il Servizio Sociale Comunale, ai fini dell'abbattimento di eventuali liste di attesa, anche riferite ad alunni e ad alunne di nuova certificazione, sul Servizio stesso, o al fine di assicurare gli "aumenti di ore" a chi ne abbia diritto, ovvero possono essere destinate a interventi specifici in favore del gruppo classe in cui è inserito l'alunno o l'alunna con disabilità destinatario del Servizio.
6. Le ore non erogate nel corso dell'anno scolastico che non è stato possibile, in alcun modo, rimodulare in altra forma o ridistribuire ad altri alunni/e, nelle ipotesi previste dal comma 5), possono essere altresì erogate in favore dell'alunno o dell'alunna con disabilità cui sono assegnate, anche nei periodi di chiusura delle scuole e al di fuori delle attività scolastiche, al fine di consentire la partecipazione dei bambini e delle bambine con disabilità destinatari del Servizio, in accordo con il Comune, ad attività educative e socializzanti integrate di natura extrascolastica.
7. Tutte le azioni e le misure sopra descritte che comportino una modifica delle modalità di erogazione del Servizio devono essere preventivamente concordate, anche attraverso apposita co-progettazione, con il Servizio Sociale del Comune di Fonte Nuova.

Articolo 4

Caratteristiche del Servizio

1. L'attività svolta attraverso il Servizio è funzionalmente distinta, complementare e non sostitutiva

sia dell'attività didattica degli insegnanti che del supporto del personale scolastico adibito ad incarichi non didattici.

2. Il servizio viene svolto, in termini sia qualitativi che quantitativi, in base a quanto previsto nel Progetto Individuale di cui all'art. 14, comma 2, della Legge n. 328/2000. Il Progetto Individuale è redatto, anche alla luce di quanto descritto all'art. 2 del presente Regolamento, dai competenti Uffici Comunali sulla base del profilo di funzionamento, su richiesta e con l'attivo coinvolgimento dei genitori del minore o di chi ne esercita la responsabilità. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto Individuale, sono definite anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.
3. Il Servizio, in coerenza con il Progetto Individuale ea garanzia di continuità ed efficacia, deve essere redatto integrando tutti gli interventi e percorsi (sociali, educativi, sportivi, culturali, riabilitativi, ecc.) che coinvolgono l'alunno o l'alunna con disabilità.
4. Il Servizio ha carattere di prevenzione secondaria e terziaria in relazione al livello di complessità della disabilità e alle potenzialità evolutive del minore.
5. Il Servizio assume un ruolo primario per gli alunni e le alunne con disabilità al fine di:
 - consentire la comunicazione e la relazione con l'ambiente e il gruppo scolastico;
 - garantire sostegno e mediazione per i bisogni essenziali (autonomia personale, spostamento, attivazione di funzioni prassiche, incluso il momento del pasto e della comunicazione);
 - favorire il raggiungimento e il mantenimento dell'autonomia personale, ivi compresa la cura dell'igiene personale, quando è previsto dal PEI come percorso all'autonomia, e l'uso dei servizi igienici;
6. L'operatività del servizio, in attuazione del Progetto Individuale, prevede interventi di assistenza fisica e di relazione ed è finalizzata:
 - al supporto dell'attività didattico-educativa interna e all'inclusione in aula e/o nel gruppo classe, prevenendo situazioni di isolamento;
 - al supporto nelle attività finalizzate allo sviluppo dell'autonomia personale e al potenziamento delle abilità residue e socializzanti;
 - a favorire la mediazione nelle comunicazioni verbali e non verbali;
 - a contribuire al raggiungimento di un equilibrato rapporto con l'ambiente;
 - alla vigilanza, all'accompagnamento e all'assistenza;
 - all'ausilio nell'alimentazione, quale momento educativo ed inclusivo cui partecipa anche l'OEPAAC;
 - a facilitare l'inserimento sul piano sociale durante gli accompagnamenti ai servizi educativo scolastici promossi e realizzati dalla scuola per lo svolgimento di attività ludiche laboratoriali, culturali e sportive previste dal Piano educativo individuale (PEI);
 - a favorire l'autonomia riguardante la conquista dello spazio circostante (esplorazione dell'ambiente circostante, prime escursioni nel mondo esterno), anche attraverso la cura dei rapporti di rete con le strutture ricreative, culturali anche extra-curricolari, scolastiche e della comunità territoriale.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE

Articolo 5 Risorse economiche

- 1) La copertura finanziaria necessaria all'espletamento del Servizio, avviene qualificando la spesa sul centro di responsabilità di competenza comunale dedicato ed autonomo in sede di Bilancio previsionale ed in considerazione di quanto previsto dal presente Regolamento. A tale scopo, il Referente del Servizio OEPAC del Comune di Fonte Nuova riferisce al Responsabile del Servizio Sociale del medesimo Ente, entro il 30 giugno di ogni anno, il fabbisogno di risorse per il successivo bilancio previsionale sulla base:
 - del numero di alunni con disabilità in carico durante l'anno scolastico in corso;
 - del relativo piano orario del servizio;
 - del costo del servizio sulla base dei parametri economici contrattuali di riferimento e vigenti;
 - della presenza di liste di attesa riferite ad alunni e ad alunne di nuova certificazione, ovvero sulla base della presenza di alunni/e che necessitano di un "aumento ore" di Servizio in virtù del PEI.
- 2) L'Amministrazione Comunale, sulla base della valutazione effettuata dal Referente e dal Responsabile del Servizio Sociale, si impegna a rendere disponibili i fondi necessari a garantire il Servizio sia in termini di qualità, di continuità e di uniformità su tutto il territorio cittadino sul menzionato centro di costo.

Articolo 6 Competenze istituzionali

1. Il Servizio è garantito dal Comune di Fonte Nuova, Ufficio Servizi Sociali.
2. Il Comune promuove la concertazione interistituzionale con l'Ufficio Scolastico Regionale, le Scuole, la ASL RM 5, la Consulta Cittadina delle Persone con Disabilità e delle loro Famiglie, le Organizzazioni datoriali e sindacali di categoria comparativamente più rappresentative e le altre istituzioni coinvolte nello sviluppo del servizio per definire strategie comunali di intervento condivise che assicurino qualità, continuità ed uniformità del servizio su tutto il territorio comunale.
3. Entro giugno di ogni anno il Comune di Fonte Nuova- Ufficio Servizi Sociali elabora un rapporto dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati, in termini di livello di servizio erogato, attraverso appropriati indicatori e relativi indici quantitativi e qualitativi, sulla base delle normative vigenti di settore, unitamente a quelli previsti dai piani annuali esecutivi di gestione (PEG). Tra gli indicatori ed i relativi indici qualitativi e quantitativi devono essere chiaramente indicati, il numero degli alunni e delle alunne con disabilità in lista di attesa o che necessitano di un "aumento ore" o a qualunque titolo in attesa dell'erogazione del Servizio.
4. Il Comune di Fonte Nuova - Ufficio Servizi Sociali, alla luce degli indicatori sopra descritti,

predisporre la pianificazione del fabbisogno, verifica annualmente le ore di Servizio erogate in ogni istituto Scolastico, effettua i controlli necessari e dirime e valida le differenze tra i dati di costo del servizio richiesti in sede di Bilancio previsionale e quelli effettivamente erogati dall'Ente di prossimità, alla luce dei bisogni della popolazione studentesca con disabilità che abbia fatto richiesta del Servizio.

5. Il Comune di Fonte Nuova - Ufficio Servizi Sociali, in caso di affidamento del servizio OEPAC a soggetti del Terzo Settore, per garantire l'erogazione del pasto all'operatore realizza, nel rispetto delle norme vigenti, accordi tra gli operatori economici che erogano il servizio di ristorazione nelle scuole e l'Ente/i Gestore/i del servizio OEPAC, prevedendo a tale scopo, la necessaria copertura economica, nel rispetto della Legge Regionale n. 29/1992. Tali accordi sono finalizzati all'erogazione del pasto all'OEPAC nei casi in cui quest'ultimo eroghi la sua prestazione lavorativa durante l'orario di mensa dell'alunno e dell'alunna con disabilità, ove questo sia espressamente previsto dal PEI. In caso contrario, l'OEPAC dovrà provvedere autonomamente al proprio pasto.
6. Spetta al Comune di Fonte Nuova - Ufficio Servizi Sociali, tramite il proprio referente:
 - garantire l'ascolto e il confronto attivo con le famiglie al fine della elaborazione del Progetto individuale e al fine di condividere ogni informazione ed iniziativa utile, in un'ottica olistica ed integrata, alla piena inclusione dell'alunno/a con disabilità e alla piena realizzazione del suo percorso formativo;
 - raccordarsi, unitamente alle famiglie, con le scuole del territorio, i servizi ASL TSMREE territorialmente competenti e con i centri accreditati con il Sistema Sanitario Nazionale per un costante coordinamento e miglioramento degli interventi;
 - acquisire le schede anagrafiche degli alunni e delle alunne con disabilità, nonché di tutta la documentazione utile e necessaria alla piena e corretta realizzazione del Servizio in favore dell'alunno/a;
 - verificare i curricula e i requisiti del personale OEPAC nei casi di sostituzione temporanea o definitiva dell'operatore;
 - verificare e monitorare, anche coinvolgendo la famiglia e la scuola, il corretto espletamento del Servizio, le prestazioni e la sua qualità, chiedendo la sostituzione del personale in caso di comprovato comportamento scorretto e negligente;
 - verificare l'applicazione degli accordi contrattuali di settore e la corretta applicazione del C.C.N.L. e dei Contratti e Accordi Collettivi Decentrati integrativi Regionali e/o Provinciali di secondo livello, sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali comparativamente più rappresentative di categoria, al personale impiegato nel Servizio attivando, qualora necessario, l'Osservatorio del Lavoro, o Organo equivalente di autocontrollo interno all'Amministrazione comunale, anche al fine di attuare strategie di contrasto al lavoro sommerso nel settore in questione e all'applicazione di CCNL spuri e mancato rispetto nella corretta applicazione normo- economica dei CCNL applicati. In caso di mancata corretta applicazione delle norme di legge e dei contratti o accordi collettivi, il Comune di Fonte Nuova, provvede a valutare l'esclusione dell'Ente gestore del Servizio e ad attivare le relative procedure amministrative;
 - organizzare, nel mese di settembre e nel mese di maggio una riunione con tutti gli operatori OEPAC divisi per Istituto Scolastico, per verificare e monitorare l'andamento del Servizio con gli alunni assegnati ad ogni OEPAC.

Articolo 7

Impegni della famiglia, della Scuola e dell'Organismo

La Famiglia

La famiglia concorre alla elaborazione del Progetto Individuale e del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e alla piena realizzazione dell'inclusione scolastica del minore con disabilità. Monitora la effettiva personalizzazione delle misure di sostegno e di integrazione scolastica predisposte in favore dell'alunno o dell'alunna. Il ruolo attivo della famiglia si esplica anche attraverso:

- il suo pieno coinvolgimento nelle sedi di discussione, elaborazione e aggiornamento degli interventi in favore del minore nelle sedi previste dalla normativa, nonché il pieno coinvolgimento in tutti i momenti di confronto promossi dalla scuola;
- la possibilità di avanzare al Servizio Sociale Comunale proposte e suggerimenti migliorativi del servizio;
- la condivisione e la tempestiva comunicazione al Servizio Sociale Comunale di tutti gli elementi, anche riferiti alla vita extra scolastica del minore, utili alla definizione del percorso educativo e formativo dell'alunno o dell'alunna con disabilità;
- il rispetto dell'orario di frequenza scolastica, salvo nei casi di "orario personalizzato" previsto dal PEI, ovvero per motivi legati a specifiche esigenze del minore.
- per i motivi di cui sopra, la famiglia si impegna a recarsi presso i Servizi Sociali del Comune di Fonte Nuova per fare la domanda di "servizio educativo per il diritto allo studio, all'autonomia e all'inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità" ovvero OEPAC, aprire una cartella sociale per il minore con disabilità e istituire una collaborazione fattiva con il competente Servizio Sociale.

La Scuola

- garantisce la partecipazione delle famiglie a momenti di incontro e confronto sull'organizzazione del Servizio anche attraverso la proposta di Patti Formativi Individualizzati;
- ha il compito di organizzare e realizzare il Servizio destinando ad esso tutte le risorse già assegnate, nonché di monitorare costantemente, con il coinvolgimento delle famiglie, delle Funzioni Strumentali, delle/dei docenti referenti per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES), delle/dei docenti referenti per gli alunni con disturbi specifici d'apprendimento (DSA) e degli operatori OEPAC, il suo corretto svolgimento sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo;
- ha il compito di garantire la partecipazione dell'alunno e/o dell'alunna con disabilità, in accordo con la famiglia e con il supporto dell'OEPAC, a tutte le attività rivolte agli studenti, anche se non previste dal PEI, al fine di garantire il pieno diritto all'istruzione nel massimo livello di inclusione;
- in caso di criticità o di ulteriori necessità e/o integrazioni emerse nel Servizio, anche dietro comunicazione ricevuta dalla famiglia, effettua segnalazione al Comune di Fonte Nuova - Ufficio Servizi Sociali, per una condivisione della progettualità individuale sul minore e per trovare congiuntamente soluzioni efficienti ed efficaci per il raggiungimento del benessere psico-fisico dell'alunno/a con disabilità.

L'Organismo deve:

- garantire al personale OEPAC, nelle more di quanto previsto all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 66, una formazione periodica, adeguata e aggiornata, con frequenza almeno annuale. Tale formazione è inerente alle specifiche competenze necessarie per lo svolgimento delle attività;
- assicurare costantemente, attraverso il Coordinatore del Servizio Educativo per l'Autonomia

ed i singoli Operatori assegnati agli alunni, il confronto con la scuola e la famiglia, garantendo la massima collaborazione a tutte le iniziative tese a verificare l'efficacia del proprio operato rispetto al raggiungimento degli obiettivi educativi e di inclusione dell'alunno/a con disabilità;

- supervisionare, con frequenza almeno mensile, gli interventi degli operatori OEPAC anche sul posto di lavoro al fine della migliore efficacia dell'intervento;
- fornire all'Amministrazione i curricula del personale OEPAC come parte integrante della documentazione richiesta dalla stessa;
- garantire in costanza di contratto la continuità dell'operatore assegnato all'alunno/a con disabilità nell'arco dell'intero anno scolastico e dell'intero ciclo scolastico. Laddove questo non fosse possibile, per volontà indipendente dall'Organismo, deve essere previsto un affiancamento, non oneroso per l'Amministrazione, finalizzato a mitigare e ridurre l'impatto negativo per l'alunno/a derivante dall'eventuale cambio della figura di riferimento;
- garantire il massimo orario di lavoro per il personale OEPAC, nel rispetto di quanto previsto dal contratto di lavoro e delle proprie esigenze organizzative;
- garantire, compatibilmente con la procedura di affidamento del Servizio, e comunque in ogni caso almeno in fase di prima applicazione, l'assunzione del personale già in servizio alle medesime condizioni economiche e contrattuali in essere;
- è compito del gestore garantire sempre, in caso di assenza dell'operatore per qualsiasi ragione, adeguata sostituzione nelle ore di copertura prevista, nonché informare la famiglia dell'avvenuta sostituzione.

Articolo 8

Richiesta del Servizio

1. La domanda per la richiesta del Servizio deve essere presentata da parte degli aventi diritto all'inizio di ogni ciclo scolastico, ovvero con frequenza pari alla validità della certificazione ex Legge n. 104/92 art. 3. Tutte le domande, sia i rinnovi che le nuove richieste vanno indirizzate all'Ufficio Protocollo del Comune di Fonte Nuova, con consegna a mano, con raccomandata A/R o via PEC, secondo i termini stabiliti dall'Ente annualmente. In termini generali, i termini per la presentazione delle domande vanno dal 1° marzo al 15 maggio di ogni anno, salvo per il primo anno per il quale i termini verranno comunicati con Delibera di Giunta Comunale. Sarà cura del Servizio Sociale raccogliere le domande e contattare le famiglie, o per l'apertura di cartella se nuova richiesta, o per un aggiornamento condiviso se rinnovo.
2. Alla domanda per la richiesta del Servizio vanno allegati:
 - a) Certificazione ai sensi della L. 104/92, art. 3 comma 1 e/o comma 3 o attestazione della presentazione della richiesta ancora in via di accertamento e/o la certificazione di invalidità Civile;
 - b) Il Certificato di Integrazione Scolastica - CIS, rilasciato dal TSMREE Asl ROMA 5;
 - c) Il profilo di funzionamento rilasciato dal TSMREE Asl Roma 5;
 - d) Il documento di identità e il codice fiscale del minore e di chi ne fa le veci (genitore/tutore)
3. Ogni richiesta presentata oltre il termine, se ricorrono i requisiti richiesti dalla legge per l'attivazione del Servizio, viene accolta dal Comune che provvede a garantire l'intervento nel minor

tempo possibile, impegnando i fondi necessari se disponibili, ovvero rimodulando le risorse residue, ovvero ancora richiedendo l'integrazione delle risorse necessarie. In ogni caso tutte le domande arrivate oltre il termine e/o nel corso dell'anno, verranno inserite in una lista di attesa.

4. Il Servizio è rivolto agli alunni e alle alunne con disabilità residenti nel Comune di Fonte Nuova e frequentanti le Scuole dell'Infanzia Comunali, dello Stato e paritarie, nonché le scuole statali Primarie e Secondarie di I grado, anche paritarie, presenti nel territorio del Comune di Fonte Nuova e frequentanti le Scuole del territorio comunale. L'Amministrazione Comunale, per il tramite dell'Ufficio Servizi Sociali, provvede ad attivare accordi istituzionali al fine di garantire il servizio agli alunni e alle alunne residenti nel territorio di Fonte Nuova e frequentanti strutture scolastiche in altri Comuni e agli alunni non residenti che frequentano le strutture scolastiche site nel territorio comunale, a condizione di reciprocità.

Articolo 9

Programmazione orario del Servizio

1. L'assegnazione del numero di ore del servizio ai singoli alunni e alle singole alunne è disposta da parte dell'Ufficio comunale competente all'esito del processo di definizione dell'intervento ed in coerenza con il PEI:
 - sulla base delle esigenze educative e scolastiche del minore e della necessaria personalizzazione delle misure di sostegno e di integrazione a lui destinate;
 - sulla base della ratio per cui è il "contesto", inteso come ambiente, procedure, strumenti educativi ed ausili, a doversi adattare alle esigenze dell'alunno/a con disabilità, e non viceversa;
 - previo confronto con la famiglia, il servizio TSMREE della ASL territorialmente competente e la scuola;
 - utilizzando la scheda per le assegnazioni orarie di cui all'art. 19 - comma 3 e sulla base della documentazione di cui all'art. 8.-in termini generali, l'assegnazione delle ore del Servizio ai singoli alunni e alle singole alunne è disposta a seguito di confronto tra tutti gli attori coinvolti, sia nel GLO (Gruppo di lavoro Operativo di ogni singolo alunno con disabilità) che nel GU d'Istituto (Gruppi di lavoro per l'Inclusione) da svolgersi entro il 30 giugno di ogni anno.

Si specifica nel presente Regolamento che l'assegnazione oraria del Servizio OEPAC sarà disposta anche in base alla Legge 104/92 in possesso degli alunni richiedenti, per cui per l'art. 3 comma 1 sarà attribuito un monte orario inferiore rispetto ai titolari dell'art. 3 comma 3 (disabilità grave) della Legge 104/92. In particolare si stabilisce che per il comma 1 il tetto massimo delle ore settimanali assegnabili a ciascun alunno con disabilità è di 10 ore; per il comma 3 il tetto massimo delle ore assegnabili sarà di 25 ore settimanali.

2. Il piano delle ore di servizio, unitamente alla diagnosi funzionale e al profilo dinamico-funzionale di ciascun alunno/a, viene comunicato a ciascuna Scuola, alla famiglia e all'Organismo affidatario del servizio, almeno trenta (30) giorni prima dell'inizio dell'anno scolastico, con esclusione della prima applicazione del presente Regolamento.
3. L'Organismo affidatario redige, in collaborazione con la scuola, entro il 1 settembre di ogni anno, una programmazione oraria degli operatori, individuati anche in funzione del tipo di disabilità dell'alunno/a e delle sue peculiari esigenze, suddivisa in specifiche fasce orarie, in modo da garantire la massima assegnazione oraria possibile dell'organico, la disponibilità per effettuare le sostituzioni in

modo tempestivo e la massima copertura del servizio nel rispetto del diritto allo studio di tutti gli alunni.

4. La programmazione oraria formulata deve consentire all'alunno/a con disabilità la piena fruizione delle attività didattiche e l'inclusione nel gruppo classe in qualsiasi fascia oraria e deve essere complementare e non alternativa al sostegno, ai sensi del comma 1 art. 4 e del comma 1 art. 11 del presente Regolamento.
5. La programmazione oraria di cui al punto 3, così come la scheda di cui al punto 1 lettera e), sono rese disponibili alle famiglie su loro richiesta, ai sensi della normativa vigente.
6. Per ogni singolo alunno/a sono riconosciute ulteriori ore "indirette" effettuate dall'OEPAC per la programmazione e la progettazione degli interventi o per la partecipazione al lavoro di rete - ad esempio partecipazione a Gruppi di Lavoro per l'Inclusione (GLI) e ai Gruppi di Lavoro Operativo (GLO) secondo le indicazioni contenute nel contratto stipulato con l'Organismo.
7. Al fine di tutelare il diritto allo studio e la continuità didattica degli alunni e delle alunne con disabilità cui è destinato il Servizio, deve essere garantita l'erogazione e liquidazione della totalità delle ore di servizio svolte in presenza, in Didattica a Distanza, in Didattica Digitale Integrata o per l'assistenza educativa domiciliare, ovvero la redistribuzione delle stesse ore sul plesso scolastico e su alunni che dispongono di un monte ore limitato e che svolgono l'attività in presenza. Ciò sempre attraverso modalità volte a favorire l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e la massima funzionalità del servizio. Le ore non erogate nel corso dell'anno per chiusure disposte dall'autorità sanitaria o per altre condizioni, che non è stato possibile riconvertire in altra forma o redistribuire ad altri alunni aventi diritto, in conformità di quanto previsto dall'art. 3 comma 6, possono essere erogate anche nei periodi di chiusura delle scuole, a titolo esemplificativo estivo o natalizio, qualora gli alunni frequentino campi o centri educativi estivi o invernali. In caso di assenza improvvisa o non programmata di uno o più alunni con disabilità, l'operatore OEPAC svolgerà la propria attività nell'orario previsto, per il tempo strettamente necessario alla riorganizzazione e/o rimodulazione delle ore, anche programmando e condividendo attività future da attuare con il gruppo classe degli/le alunni/e assenti, fermo restando che tale attività non può configurarsi come generico supporto alla classe nella corresponsabilità educativa, riconosciuta esclusivamente in capo al corpo docente.
8. Il Comune di Fonte Nuova - Ufficio Servizi Sociali provvede, laddove necessario o se richiesto, ad incontrare l'alunno/a e la sua famiglia prima dell'inizio dell'anno scolastico, fornendo loro tutte le informazioni che riguardano le modalità di espletamento del Servizio.

Articolo 10

Variazione o cessazione del Servizio

1. La scuola, la famiglia, l'OEPAC, l'Organismo affidatario, l'Amministrazione e la ASL sono tenuti ad una reciproca informazione e al costante aggiornamento circa le condizioni che possono determinare variazioni nel programma concordato, considerando sempre prioritario il principio cardine della personalizzazione dell'intervento, anche ai sensi dell'art. 2 della Convenzione ONU per i Diritti delle Persone con Disabilità, ratificata con Legge n. 18/2009.
2. La cessazione del servizio può avvenire per decisione della famiglia, previa comunicazione scritta al Comune di Fonte Nuova - Ufficio Servizi Sociali e alla scuola, attraverso presentazione di modulo di rinuncia. Allo stesso modo, il Comune, ricevuta comunicazione dalla scuola della ingiustificata assenza dell'alunno/a con disabilità per almeno 30 giorni consecutivi, può procedere, previa comunicazione scritta e comunque sentita la famiglia, all'interruzione e/o alla sospensione del servizio.

TITOLO III

COMPITI E REQUISITI

Articolo 11

Compiti dell'OEPAC

1. L'OEPAC è una figura distinta e non sostitutiva delle altre figure presenti a scuola, quali docenti curricolari, docenti incaricati sul sostegno, specialisti della comunicazione e collaboratore scolastico. L'attività dell'operatore contempla il supporto alla cura dell'igiene personale e alla deambulazione, integrando anche le attività del collaboratore scolastico nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, dai CCNL e dai Contratti e Accordi Collettivi Regionali e/o Provinciali di secondo livello sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali comparativamente più rappresentative e di settore. Il ruolo dell'OEPAC è fondamentale per la totale inclusione dell'alunno/a con disabilità nell'arco del percorso scolastico.
2. L'intervento dell'OEPAC è personalizzato ai bisogni specifici di ogni alunno/a con disabilità, con lo scopo di supportare l'alunno/a negli aspetti delle funzionalità compromesse e a rafforzare l'alunno/a nel potenziamento delle capacità residue alla luce di quanto previsto nel PEI e di favorire, attraverso l'esperienza educativa, il pieno inserimento dell'alunno/a nella comunità scolastica.
3. L'OEPAC ha il compito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sulla base del monte ore assegnato di:
 - a. coadiuvare il collaboratore scolastico nell'accoglienza dell'alunno/a con disabilità all'entrata a scuola aiutandolo/a sia nella deambulazione sia nella gestione di eventuali ausili.
 - b. collaborare con l'insegnante, curriculare e/o incaricato del sostegno, nelle attività educative e nelle situazioni che richiedano un supporto pratico funzionale, ma anche in quelle che richiedono una facilitazione socio-relazionale e/o nella comunicazione, sia che esse si svolgano in aula, sia che esse si svolgano nei laboratori, in palestra, a mensa, ecc.;
 - c. svolgere attività di supporto durante le lezioni, proponendo i contenuti presentati dall'insegnante in un linguaggio o canale più accessibile (es: immagini e schemi durante le spiegazioni);
 - d. favorire la coerenza tra interventi riabilitativi e attività didattico-educativa, nel quadro generale di un progetto complessivo di vita della persona con disabilità;
 - e. favorire la relazione degli alunni con disabilità e incoraggiare la socializzazione per promuovere l'espressione delle potenzialità personali, proponendosi come "traduttore" e ponte, ove necessario, con i compagni di classe;
 - f. affiancare l'alunno/a con disabilità durante la condivisione del pasto come esperienza di integrazione ed autonomia, fornendo il supporto necessario e operando per favorire una corretta educazione alimentare e un buon rapporto con il cibo durante il momento della mensa (ove ciò sia previsto e indicato nel PEI);
 - g. assistere l'alunno/a con disabilità nelle attività finalizzate all'igiene della propria persona attuando, ove possibile, forme educative che consentano il recupero e/o la conquista dell'autonomia come previsto nel PEI, affiancando e non sostituendo il collaboratore scolastico, che ne è responsabile ai sensi della Circolare del MIUR n. 3390 del 130 novembre 2001, nelle attività inerenti all'assistenza di base e l'igiene della persona;
 - h. assicurare collaborazione per l'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse, nello spostamento nei locali all'interno della scuola e nelle attività di particolare disagio;
 - i. partecipare a pieno titolo ai GLO e a tutte le attività di programmazione e di verifica con gli

- insegnanti riferite all'alunno/a con disabilità, singolarmente e/o riuniti negli Organi collegiali, con i referenti delle strutture sanitarie o centri convenzionati e con i servizi territoriali che hanno, a vario titolo, in carico l'alunno/a;
- j. partecipare ai Gruppi per l'inclusione scolastica degli alunni assegnati;
 - k. partecipare, in continuità con il coordinatore dell'Organismo, alla stesura del PEI contribuendo, secondo le proprie competenze, all'individuazione delle potenzialità, degli obiettivi, delle strategie/metodologie, dei momenti di verifica;
 - l. collaborare, nell'ambito delle proprie competenze, alla luce delle indicazioni del coordinatore dell'Organismo e sotto la diretta responsabilità didattica dei docenti, con gli insegnanti e il personale della scuola per l'effettiva partecipazione dell'alunno/a con disabilità a tutte le attività scolastiche, ricreative e formative previste nel PEI;
 - m. accompagnare, nell'ambito della realizzazione del PEI, l'alunno/a con disabilità nelle uscite e nelle attività programmate, quali attività didattiche all'esterno della scuola, gite o viaggi di istruzione e collaborare con il corpo docente per l'individuazione delle strategie più adatte nei casi di difficoltà connesse al trasporto e al soggiorno;
 - n. assicurare l'inclusione scolastica anche per l'assistenza dell'alunno/a con disabilità durante i viaggi d'istruzione;
 - o. collaborare, nelle forme e nei tempi concordati con il Comune di Fonte Nuova - Ufficio Servizi Sociali, alla realizzazione di iniziative e attività con cui la scuola, la famiglia e i servizi territoriali che mirano, congiuntamente, all'integrazione dell'alunno/a con disabilità in altre strutture del territorio;
 - p. curare, nell'ambito della realizzazione del PEI, le attività per favorire la partecipazione dell'alunno nei programmi educativi avviati dalla scuola, in rete con le strutture ricreative e culturali.
4. L'eventuale somministrazione di farmaci in orario e in ambito scolastico da parte dell'OEPAC, salvo disponibilità dello stesso, è possibile alle seguenti condizioni, secondo le linee guida del MIUR e delle indicazioni degli Enti competenti:
- a. non deve richiedere competenze tecniche o discrezionalità;
 - b. deve essere richiesta e autorizzata formalmente dalla famiglia;
 - c. le modalità di somministrazione devono essere indicate dettagliatamente dal medico curante;
 - d. le modalità organizzative devono essere concordate con il Medico curante, l'Ufficio dei Servizi Sociali Comunali, il Dirigente scolastico o Funzionario del Servizio Educativo/Scolastico, il Coordinatore dell'Organismo.

Nel caso la somministrazione richieda specifica formazione "in situazione", questa deve essere effettuata a scuola dal personale del Distretto Sanitario di riferimento o altro Medico competente. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa riferimento ai contenuti della Determinazione Dirigenziale Regionale G15090 del 04 novembre 2022 e allegati.

Articolo 12

Requisiti dell'OEPAC

L'OEPAC, nelle more di quanto previsto all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 66 relativamente

alla definizione dei profili professionali e di specifici percorsi formativi, deve possedere i seguenti requisiti per lo svolgimento del servizio, salvo ulteriori indicazioni contenute nelle procedure di affidamento:

1. maggiore età;
2. cittadinanza italiana oppure cittadinanza di Stati appartenenti all'Unione Europea con adeguata conoscenza della lingua italiana, oppure cittadinanza di paesi terzi e trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 38 del D.Lgs. n.165/2001 come modificato dall'art. 7 della Legge n. 97/2013 (esempio: permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, status di rifugiato, o essere familiare, con diritto di soggiorno, di cittadino UE), con conoscenza certificata della lingua italiana (livello C2 del Quadro comune di riferimento europeo);
3. godimento dei diritti civili e politici; nel caso di cittadini non italiani devono godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza;
4. idoneità alla mansione;
5. assenza di condanne penali ai sensi della vigente normativa nazionale;
6. titolo di studio:
 - a) Laurea di I livello nella Classe L-SNT2 Educatore Professionale ai sensi del D.M. 520/98;
 - b) Laurea di I Livello nella classe L-19 Dettore in Scienze dell'Educazione e della Formazione (Educatore Sociale) o Servizio Sociale o Scienze e Tecniche Psicologiche o similari;
 - c) Laurea Magistrale e/o Quadriennale (V.O.) in Scienze dell'Educazione-indirizzo Educatore Professionale e/o Scienza della Formazione e/o Servizio Sociale e/o Scienze e Tecniche Psicologiche o similari;
 - d) Laurea quinquennale in materia pedagogica, sociale, umanistica, psicologica;
 - e) Laurea triennale in materia pedagogica, sociale, umanistica, psicologica;
 - f) O.S.S qualifica Regionale;
 - g) O.S.A qualifica Regionale;
 - h) Operatore Educative per l'Autonomia e la Comunicazione (OEPAC);
 - i) A.E.C con attestato rilasciato da Ente Formatore Accreditato e autorizzato con esame finale
 - l) istruzione secondaria di II grado ad indirizzo magistrale o Servizi socio-sanitari o Educatore professionale.

Nel caso di cittadini non italiani, è ritenuto valido il titolo di studio conseguito all'estero, equipollente ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Articolo 13

Inquadramento contrattuale dell'operatore OEPAC e clausola sociale

In considerazione della necessità di assicurare la continuità educativa, a salvaguardia degli alunni e del personale impiegato, in sede di affidamento del Servizio, come previsto dal successivo art. 15, l'Organismo partecipante si impegna formalmente, con apposita dichiarazione, a garantire la permanenza in servizio dei lavoratori già operanti nel medesimo, salvo diversa volontà dei lavoratori interessati, secondo la normativa vigente e così come previsto dai CCNL e dai Contratti e Accordi Collettivi Integrativi Regionali e/o Provinciali di secondo livello, sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali comparativamente più rappresentative.

L'Organismo è tenuto ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti di cui sopra e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle

risultanti dai CCNL e dai Contratti e Accordi Collettivi Integrativi Regionali e/o Provinciali di secondo livello sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali comparativamente più rappresentative.

Ai fini del corretto inquadramento contrattuale dell'OEPAC, si dovrà fare riferimento al CCNL di settore e al relativo Contratto Decentrato Integrativo Regionale sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali comparativamente più rappresentative e comunque alla normativa regionale di settore.

Articolo 14

Coordinatore del Servizio

1. L'Organismo nomina, al proprio interno, il Coordinatore del Servizio al fine di monitorare ed organizzare, unitamente alla famiglia, alla scuola e al Servizio Sociale Comunale, le attività di assistenza con il maggior livello possibile di efficienza delle risorse impiegate e di efficacia nel raggiungimento degli obiettivi e delle finalità proprie del PEI di ciascun alunno/a. Il coordinatore predispone altresì una scheda individuale degli interventi programmati e svolti per ogni utente del servizio.
2. Possono svolgere tale incarico i soggetti in possesso di Diploma di Laurea triennale o Specialistica attinente alle materie psico/socio/pedagogiche ed una comprovata esperienza almeno quinquennale nella organizzazione, monitoraggio e valutazione del servizio Educativo per il diritto allo studio, all'autonomia e all'inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità.

TITOLO IV
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO- MODALITA' DI
SVOLGIMENTO DELLO STESSO - MONITORAGGIO E CONTROLLO

Articolo 15

Modalità di svolgimento del Servizio e procedure di affidamento dello stesso

1. Le modalità di svolgimento del servizio e le procedure di affidamento dello stesso, previste dall'ordinamento giuridico, devono garantire in ogni caso il rispetto dei principi costituzionali e delle norme internazionali di rango pattizio che pongono la persona con disabilità e i suoi diritti al centro di ogni scelta. Pertanto, sono in ogni caso requisiti essenziali del Servizio da prevedere in ogni procedura adottata:
 - la centralità dell'alunno/a con disabilità;
 - il coinvolgimento della famiglia nelle scelte che riguardano il minore;
 - la qualità, l'uniformità e la continuità del Servizio in favore degli alunni/e con disabilità garantite su tutto il territorio comunale nel rispetto del principio di uguaglianza e pari opportunità;
 - il principio di "personalizzazione" dell'intervento sulle esigenze specifiche dell'alunno/a;
 - la previsione obbligatoria di momenti di verifica e monitoraggio in merito alla modalità di svolgimento del Servizio, con il coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti;
 - il divieto di assegnare un "range" predeterminato di ore prescindendo dai bisogni del minore ed esautorando la funzione centrale della valutazione tecnica;
 - il divieto di ogni previsione che comporti la possibilità di frequenza con orario ridotto per discenti con disabilità o la possibilità di svolgere le attività fuori dalla classe in appositi laboratori, a meno che non lo preveda il PEI o che tali misure non derivino da specifiche esigenze dell'alunno/a.
2. Il "Servizio educativo per il diritto allo studio, all'autonomia e all'inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità" di cui al presente Regolamento può essere assicurato:
 - in forma diretta, mediante l'assunzione di personale OEPAC qualificato in base alla normativa vigente;
 - mediante affidamento a soggetti del Terzo Settore, secondo le procedure di accreditamento previste dall'ordinamento vigente di cui al D. Lgs. n. 117/2017 ed al relativo decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021;
 - con l'espletamento di una procedura pubblica ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici vigente al momento dell'affidamento;
 - mediante ulteriori procedure di affidamento previste dalla normativa di settore vigente.L'Amministrazione, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, approva le linee guida per la realizzazione del servizio OEPAC.
3. Con riferimento alle procedure di affidamento ad organismi del Terzo Settore, l'Amministrazione esercita la sua discrezionalità in ordine alla selezione dei soggetti erogatori del servizio nella fase della determinazione dei requisiti e dei criteri contenuti nell'avviso, al fine di assicurare agli alunni e alle alunne con disabilità e alle loro famiglie il miglior livello qualitativo, anche alla luce dei principi sopra elencati.
4. In ordine alla procedura indicata al comma 2, punto 2, si precisa che la scelta dell'organismo spetta,

comunque, alla famiglia dell'alunna/o disabile, in ossequio al "principio dell'accomodamento ragionevole" di cui all'art. 2 della Convenzione ONU per i Diritti delle Persone con Disabilità, ratificata con Legge n. 18/2009.

5. Nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo, l'Amministrazione opera in coerenza con il Piano per l'inclusione formulato da ciascuna istituzione scolastica nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, ai sensi dall'art. 8 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, anche attraverso la consultazione dei soggetti che, a diverso titolo, sono coinvolti nel processo che attiene il servizio di cui al presente Regolamento. Inoltre, con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 16, "Monitoraggio del servizio", le prescritte attività possono costruire sistema metodologico di partecipazione teso al miglioramento del servizio da rendere all'utenza.

6. Le prestazioni devono essere eseguite da personale in possesso delle specifiche professionalità richieste o offerte contrattualmente e devono essere garantite, per il personale impiegato, l'applicazione della remunerazione prevista dal C.C.N.L. e dai Contratti e Accordi Collettivi Integrativi Regionali e/o Provinciali di secondo livello sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali comparativamente più rappresentative.

Articolo 16

Monitoraggio, controllo e sistema sanzionatorio.

Creazione della Consulta Cittadina delle Persone con Disabilità

1. Il Comune di Fonte Nuova - Ufficio Servizi Sociali provvede al controllo, monitoraggio e valutazione qualitativa e quantitativa della esecuzione del servizio a livello comunale. L'Ente implementerà un processo di creazione della "Consulta Cittadina delle Persone con Disabilità", che parteciperà alla valutazione del servizio OEPAC con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, del TSMREE, delle Associazioni Sindacali e Datoriali comparativamente più rappresentative e di un rappresentante delle famiglie di persone con Disabilità per ogni Istituto Scolastico.
2. Il controllo sul regolare e corretto svolgimento delle prestazioni attribuite all'OEPAC e attribuito al Servizio Sociale Comunale che, in caso di inadempienze o violazioni di legge, provvede ad irrogare le sanzioni previste nel contratto e dall'ordinamento giuridico.
3. Il sistema di cui al punto 1) dovrà consentire il rilevamento dei dati in modo uniforme su tutto il territorio comunale con particolare riferimento al monitoraggio costante della presenza di eventuali liste di attesa sul Servizio, anche riferite ad alunni e ad alunne di nuova certificazione.
4. I dati raccolti vengono pubblicati e resi disponibili, anche su base storica, sul sito del Comune di Fonte Nuova entro la fine del mese di giugno di ogni anno.
5. Tali dati saranno tenuti in appropriata considerazione anche in sede di predisposizione degli atti relativi alla modalità di gestione e realizzazione del Servizio, al fine di ricavarne ogni possibile miglioramento per il futuro anche in termini di procedure adottate.

Articolo 17

Istituzione del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione Scolastica (GLIS)

Il Comune di Fonte Nuova - Ufficio Servizi Sociali si impegna a istituire un Gruppo di Lavoro per l'Inclusione Scolastica Comunale (GLIS) con il compito di monitorare e verificare il corretto svolgimento del Servizio in termini di qualità, di uniformità e di continuità educativa nel prioritario interesse di tutti

gli alunni con disabilità. Il GLIS sarà composto dal Responsabile del Servizio Sociale e/o dal Referente comunale del Servizio OEPAC, dal TSMREE della ASL territorialmente competente, dalle Funzioni Strumentali, dai Dirigenti Scolastici, dalla Consulta Cittadina delle Persone con Disabilità e delle loro Famiglie, dai rappresentanti delle famiglie presenti nei GLH d'Istituto e dall'Ente/i Gestore/i del Servizio operante/i sul territorio. Sono invitati permanentemente alle riunioni del GLIS, e possono richiederne la convocazione se necessario, il Sindaco del Comune di Fonte Nuova o un suo delegato/a nonché i Presidenti delle Commissioni Scuola e Politiche Sociali.

Il GLIS è convocato obbligatoriamente due volte l'anno dal Responsabile del Servizio Sociale o dal referente comunale del Servizio OEPAC, ed ha l'obbligo di monitorare il servizio sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo nel rispetto dei principi di accessibilità per tutti/e, uniformità e continuità educativa. IL GLIS verifica lo stato delle eventuali liste di attesa, anche riferite ad alunni e ad alunne di nuova certificazione, o delle integrazioni orarie richieste dai singoli alunni ancora non autorizzate, armonizza le iniziative dell'Amministrazione con le esigenze di inclusione reale della comunità studentesca con disabilità del territorio; discute i singoli casi in cui si rilevino particolari criticità; in caso di violazioni chiede che vengano disposte le verifiche e che vengano mosse le relative contestazioni e le eventuali conseguenti sanzioni; informa di eventuali criticità tali da richiedere l'intervento dell'Amministrazione.

Articolo 18

Divieti

È fatto divieto all'OEPAC di introdurre nel contesto di lavoro persone estranee al servizio e prendere iniziative riguardanti il rapporto con la famiglia e la gestione dell'alunno/a, senza preventivo accordo con l'Ufficio del Servizio Sociale Comunale o con la scuola. Tale preventivo accordo dovrà essere comunicato all'OEPAC per il tramite del proprio datore di lavoro.

È fatto divieto ai familiari e alla scuola di richiedere prestazioni che non rientrano nel PEI.

È fatto divieto alla scuola di utilizzare l'OEPAC per svolgere interventi non previsti dalle specifiche contrattuali come ad esempio per funzioni didattiche, non proprie della professione, o con studenti non aventi diritto al servizio, salvo se finalizzate all'attuazione del PEI per l'inclusione e per l'autonomizzazione dell'alunno con disabilità ovvero salvo che non rientri in un progetto di rimodulazione delle ore non utilizzate da svolgersi in favore dell'alunno/a o del gruppo classe.

È fatto divieto alla famiglia, alla scuola e all'OEPAC, di modificare lo schema orario concordato senza la preventiva condivisione con il Coordinatore OEPAC dell'Organismo, che riferirà in caso di variazione all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Fonte Nuova.

Articolo 19

Disposizioni finali e norme transitorie

Gli affidamenti del servizio avvenuti antecedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento sono da ritenersi validi fino a scadenza contrattuale.

A decorrere dal 10 gennaio 2019 il profilo di funzionamento ha sostituito la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale. Il profilo di funzionamento è redatto dal TMSREE, secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF).

Il modello di domanda del Servizio OEPAC, la scheda di assegnazione oraria e il modulo di rinuncia vengono allegati al presente regolamento.

Per quanta non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti, anche successive, in materia.